

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21.12.2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22.11.2018

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art. 2 - Disposizioni generali e comportamenti vietati

Art. 3 - Tutela incolumità pubblica

Art. 4 - Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi

Art. 4 bis- Individuazione delle aree urbane di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento

Art. 5 - Incendi ed esalazioni moleste

Art. 6 - Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose

Art. 7 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati

Art. 8 - Accattonaggio molesto, attività di lavavetri e similare

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 9 - Comportamenti contrari all'igiene ed al pubblico decoro

Art. 10 - Altri comportamenti vietati

Art. 11 - Cura degli animali

Art. 12 - Colonie feline

Art. 13 - Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte

Art. 14 - Recinzioni, manutenzioni e decoro di terreni e fabbricati

CAPO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 15 - Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata

Art. 16 - Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche

Art. 17 - Abitazioni private

CAPO IV - MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 18 - Decoro nell'esercizio delle attività lavorative

Art.19 - Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica

Art. 20 - Pubblicità, volantinaggio e distribuzione di oggetti

CAPO V - TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTALE

Art. 21 - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde pubblico

Art. 22 - Disposizioni sul verde privato

Art. 23 - Corsi d'acqua

Art. 24 – Accensione fuochi

Art. 25 – Lotta a piante infestanti e allergeniche e insetti dannosi

Art. 26 - Tutela delle aree verdi

Art. 27 - Boschi, prati e pascoli

TITOLO III - SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

CAPO I – SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 28 - Accertamento violazioni

Art. 29 - Sanzioni

CAPO II - NORME FINALI

Art. 30 – Abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita, e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati.
2. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o norme integrative e speciali disposizioni vigenti in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, igiene e pubblico decoro;
 - c) tutela della quiete pubblica e privata;
 - d) mestieri e attività lavorative.
3. Qualora uno stesso fatto, vietato dal presente regolamento, sia previsto anche da una disposizione penale, si applica la disposizione speciale.
4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale di Calolziocorte.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art. 2 - Disposizioni generali e comportamenti vietati

1. Il Comune di Calolziocorte salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile promuovendo il controllo sociale del territorio. A tal fine garantisce la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è vietato a chiunque causare pericolo per l'integrità fisica delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di timore, spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3. In particolare, al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono l'utilizzo e determinano lo scadimento della qualità urbana, procurando pericolo per la propria ed altrui incolumità è vietato:
 - a) quando non sia applicabile alcuna previsione speciale di carattere penale relativa alle medesime condotte, manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di essa o sotto di essa installati;
 - b) quando non sia applicabile alcuna previsione speciale di carattere penale relativa alle medesime condotte, danneggiare, rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, paracarri, segnaletica e cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
 - c) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati,

nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

d) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causando molestie alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente. Ai sensi della Legge Regionale del 30 dicembre 2009 n. 33 è vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà;

e) sdraiarsi per terra o bivaccare sulle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici o gallerie, sui rilievi dei monumenti, dei luoghi di culto e sulle scalinate di pertinenza; sedersi nei medesimi luoghi recando intralcio o disturbo ovvero ostruendo le soglie e ingressi degli edifici pubblici e privati;

f) ai sensi dell'art. 726 del codice penale, soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

g) limitare il libero utilizzo delle aree di parcheggio o rendere pericoloso o difficoltoso l'accesso alle stesse.

Art. 3 - Tutela incolumità pubblica

A tutela della incolumità pubblica è vietato:

1. porre su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, verso la pubblica via o aree aperte al pubblico, verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia adeguatamente collocato ed ancorato in modo da evitare ogni pericolo di caduta;

2. esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o oggetti che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità dei passanti;

3. tenere le ringhiere e le reti di cinta delle proprietà in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose verso i passanti;

4. salire, sostare, camminare e collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di corsi d'acqua, o in ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità.

Art. 4 - Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.

2. È vietato, anche a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, ovvero le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività.

3. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.

4. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani, è vietato assumere, recando grave turbamento, spavento o molestie ad altri soggetti, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico.

Art. 4 bis - Individuazione delle aree urbane di particolare rilevanza dove opera l'ordine di

allontanamento

1. Vengono individuate le seguenti aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito in legge 18 aprile 2017 n. 48: Via De Gasperi, Piazza Mercato, p.zza V. Veneto scuole e vie limitrofe, stazione ferroviaria e zona interscambio, parchi comunali, aree contigue alle chiese, biblioteca comunale ed aree adiacenti.

Art. 5 - Incendi ed esalazioni moleste

1. Fatte salve deroghe previste da disposizioni speciali relative all'esercizio di attività agricole svolte al di fuori dell'ambito dell'abitato, è vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica che in area privata, nonché la combustione all'aperto di sostanze varie consistenti in scarti di lavorazione o rifiuto, sterpi, rifiuti da giardinaggio o qualsiasi altro materiale.

2. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

Art. 6 - Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose

1. Ogni verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

Art. 7 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati

1. I proprietari, i gestori, gli affittuari, gli amministratori o chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, avranno cura di sgomberare la neve, ove possibile, sui marciapiedi pubblici prospicienti gli stessi al fine di prevenire ogni pericolo per l'incolumità pubblica, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi, osservando altresì gli obblighi stabiliti dalle autorità.

2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze pubbliche.

3. Nel caso di formazione di ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo segnalando lo stesso tempestivamente.

4. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.

5. I tetti, i cornicioni, i fumaiole, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

6. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nell'area di pertinenza, favorenti l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree e agli edifici interessati anche mediante il mantenimento delle idonee misure adottate.

7. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario.

Art. 8 - Accattonaggio molesto, attività di lavavetri e similari

1. E' vietato importunare i pedoni ed i conducenti di veicoli con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e/o servizi, nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale o veicolare, soprattutto presso le intersezioni stradali, all'interno ed in prossimità della zona di mercato settimanale, nelle aree prospicienti la stazione ferroviaria, le case di riposo, davanti od in prossimità dei luoghi di culto e dei cimiteri, davanti od in prossimità degli ingressi degli edifici commerciali, davanti od in prossimità di uffici pubblici, di istituti bancari e di istituti scolastici di ogni ordine e grado.

2. In particolar modo, è vietato:

a) praticare attività di accattonaggio con modalità minacciose, ostinate o insistenti, ovvero rendendo strumento minori, disabili, cuccioli lattanti o da svezzare, animali in evidente stato di denutrizione, maltrattamento o comunque sofferenti, allo scopo di stimolare l'offerta di denaro, suscitando sentimenti di compassione;

b) effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada;

c) svolgere attività di accattonaggio o di vendita di materiale di consumo alle auto in transito o in temporanea sosta negli incroci stradali;

d) raccogliere questue, fondi ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

3. La violazione della presente disposizione regolamentare comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro provento della violazione, nonché delle attrezzature impiegate nell'attività illecita, e l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della Legge n. 689/1981.

4. E' fatta salva, sussistendone i presupposti, l'applicazione delle specifiche disposizioni previste dalla normativa penale.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 9 - Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro

1. Al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro è fatto divieto di:

a) imbrattare o danneggiare monumenti, facciate di edifici pubblici e privati;

b) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici, su strutture pubbliche e monumenti, senza autorizzazione, ferma restando l'applicabilità dell'art. 663 del codice penale;

c) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche, sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici o gallerie, quando si limiti la libera fruibilità delle stesse arrecando disturbo alle persone e nei parchi e nei giardini solo nel caso in cui si arrechi grave pericolo o disturbo;

d) praticare in parchi e giardini pubblici forme di naturismo;

e) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto ed eventualmente indicato presso gli stessi;

f) lanciare, depositare e gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;

g) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;

h) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida; valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;

i) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;

- j) spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica;
- k) ostruire o deviare il corso d'acqua di fossati, di canali, o laghetti;

Art. 10 - Altri comportamenti vietati

1. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro è inoltre vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato ad autorizzazione;
- b) ammassare, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, anditi, passaggi, portici e scale, relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sull'area pubblica o di uso pubblico;
- d) procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili, su area pubblica, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- e) vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti, in particolare davanti agli ingressi degli ospedali, case di riposo, scuole e luoghi di culto;
- f) effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
- g) depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti, salvo quanto disposto dal regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.
- h) utilizzare i pontili e relativi spazi nelle immediate adiacenze, per effettuare pesca o balneazione.

Art.11 - Cura degli animali

1. Ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo di cani, di adottare idonei accorgimenti al fine di evitare possibili inconvenienti per l'incolumità, l'igiene delle persone ed il decoro urbano, impedendo che gli animali sporchino il suolo pubblico con le proprie deiezioni e che possano trovarsi a circolare liberi ed incustoditi sulle aree pubbliche.

A tale scopo alle suddette persone è fatto **assoluto divieto** di:

- a) far entrare i cani anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi dei bambini, individuate da apposita segnaletica palesante il divieto di accesso per i cani in dette aree;
- b) abbandonare escrementi del proprio animale su strade, marciapiedi, parchi e giardini, arredi urbani, aiuole, spazi prospicienti gli esercizi commerciali, accessi alle sedi pubbliche nonché alle civili abitazioni e in generale su ogni altra superficie adibita a pubblico passaggio. Chiunque conduca cani nei suddetti spazi, dovrà preventivamente munirsi di apposita attrezzatura (paletta, pinza o altro mezzo simile adatto allo scopo, nonché di involucri o sacchetti impermeabili) e portarla al seguito, affinché, all'occorrenza possa immediatamente raccogliere gli escrementi dell'animale, riporli nel sacchetto, chiuderlo e conferirlo nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
- c) abbandonare cani sul territorio comunale, di lasciarli incustoditi o comunque liberi di circolare in aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico, specie se affollati;

Alle stesse persone inoltre **è intimato l'obbligo** di:

- d) custodire i propri cani all'interno della proprietà privata con ogni debita cautela;

- e) condurre i cani al guinzaglio durante la passeggiata in aree pubbliche o aperte al pubblico;
- f) i cani che si mostrino particolarmente aggressivi, durante la passeggiata dovranno essere portati al guinzaglio e muniti di museruola;

All'interno delle aree di sgambatura per cani, appositamente delimitate ed individuate da apposita segnaletica sul territorio Comunale di Calolziocorte, ai proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo dei cani **è fatto obbligo di attenersi alle seguenti regole:**

- g) per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani;
- h) i proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
- i) i proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
- j) a garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
- k) è fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
- l) gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

Sono esentati dalle disposizioni di cui ai punti a-b-c-d-e-f del presente punto: le persone non vedenti che utilizzano cani guida da accompagnamento appositamente addestrati; i cani appartenenti alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine e di Polizia, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, quando utilizzati per attività di Servizio.

Art. 12 – Colonie feline

1. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
2. I cittadini che intendono occuparsi delle colonie feline sul territorio comunale sono tenuti a richiedere l'accreditamento all' Ufficio Ambiente del Comune ed a svolgere l'attività secondo la specifica disciplina prevista. L'accesso dei referenti a zone di proprietà privata resta comunque subordinato al consenso del proprietario.

Art. 13 - Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte

1. È vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici non espressamente destinati o autorizzati a tale scopo. L'Ufficio Tecnico, su segnalazione della Polizia Locale, procede altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica.

Art. 14 - Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati

1. Ogni terreno deve essere sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità.
2. Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, prospicienti o aggettanti sulla via pubblica devono essere tenute in buono stato di manutenzione, tali comunque da evitare qualsiasi pericolo per i pedoni o veicoli che transitino nei pressi.
3. È assolutamente vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

4. È vietato, salvo autorizzazioni, effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o sulle facciate degli edifici privati, muri, manufatti o infrastrutture prospicienti la pubblica via.

5. I proprietari degli edifici privati, i loro gestori, chi abbia la disponibilità o sia responsabile degli stessi, provvede alla copertura di ogni scritta abusiva, a contenuto offensivo o comunque blasfeme o contrarie al pubblico decoro, presente sull'immobile e visibile dalla pubblica via; l'Amministrazione Comunale, in caso di inadempienza prolungata dei proprietari degli immobili imbrattati, provvede alla copertura delle scritte abusive a contenuto offensivo o comunque blasfeme o contrarie al pubblico decoro, riservandosi di addebitare ai proprietari i costi dell'intervento.

CAPO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 15 - Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita nell'ambito del proprio territorio.

2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Piani comunali di zonizzazione acustica, chiunque eserciti una attività rumorosa, anche temporanea quali interventi edilizi di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di fabbricati, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.

Art. 16 - Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche

1. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica, fuori dai casi autorizzati.

Art. 17 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo percepibile al di fuori dall'abitazione, non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 dei giorni feriali e delle ore 8.30 nei giorni festivi, e dopo le ore 22.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi, di riproduzione musicale e gli strumenti musicali devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.

3. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 7.30 e le ore 19.00 nei giorni feriali, tra le ore 09.00 le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.00 dei giorni festivi. Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare cautele e accorgimenti per contenere il disturbo.

CAPO IV - MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 18 - Decoro nell'esercizio delle attività lavorative

1. I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.

2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicanti, impropriamente depositati.

3. Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti a mettere in atto le azioni al fine di ridurre la possibilità di abbandono e dispersione.

Art. 19 - Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica.

1. Ogni merce esposta per la vendita non deve costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.

2. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.

3. È vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 20 - Pubblicità, volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme di legge e il regolamento comunale sulla pubblicità, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.

2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti. È vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta.

CAPO V - TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTALE

Art. 21 - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde pubblico

1. Per la tutela del verde urbano, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali e comunque nelle aree pubbliche, è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, in qualsiasi modo;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna presente in parchi e giardini;
- c) circolare e sostare con veicoli su prati, aiuole e simili. Tale divieto non si applica ai veicoli addetti alla manutenzione del verde, a quelli adibiti alla raccolta rifiuti, ai veicoli di soccorso, ai veicoli della Protezione Civile ed ai veicoli delle Forze dell'Ordine.

Art. 22 - Disposizioni sul verde privato

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su strade, aree pubbliche e aree aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo, intralci al passaggio anche pedonale, copertura di cartelli segnaletici, specchi, ecc. e che interferiscano con la resa a terra degli apparecchi predisposti per la pubblica illuminazione.

2. Le aree verdi inedificate, nell'ambito dell'abitato, dovranno sempre essere mantenute in ordine, libere da rifiuti e/o da materiali di risulta, con programmati tagli erbacei per il decoro urbano anche al fine di evitare la presenza ed il proliferare di animali indesiderati e piante infestanti.

3. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie, raccogliere fogliame o quant'altro sia caduto sulle strade, marciapiedi, aree pubbliche o aperte al

pubblico.

4. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.

Art. 23 - Corsi d'acqua

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nei corsi d'acqua è vietato:

- a) lavare veicoli, oggetti o animali;
- b) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo lungo le rive;
- c) versare solidi o liquidi o sostanze di ogni genere.

Art. 24 – Accensione fuochi

1. È vietato nelle aree pubbliche bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura. Nelle aree private ciò è vietato qualora costituisca nocumento per la viabilità, il vicinato, il patrimonio arboreo o la sicurezza pubblica e, comunque l'attività deve essere svolta secondo le modalità e periodi previsti dalla disciplina regionale e non costituire inquinamento ambientale. È fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.

2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate, sempre che non crei nocumento agli interessi di cui al comma precedente.

3. Chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e' punito penalmente ai sensi della normativa statale di settore.

4. È fatto salvo quanto previsto dalla disciplina regionale e nazionale in materia. In ogni caso il trasgressore è obbligato a sospendere immediatamente l'attività illecita, al ripristino dei luoghi nonché al risarcimento del danno ambientale causato ed alle spese di bonifica.

Art. 25 – Lotta a piante infestanti e allergeniche e insetti dannosi

1. Ciascuno dei soggetti cui è demandato tale obbligo (i proprietari e/o i conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, di aree industriali dismesse, i responsabili di cantieri edili, delle ferrovie, ecc.) per le rispettive competenze, dovrà eseguire periodici interventi di manutenzione e di pulizia delle aree di propria pertinenza prevedendo quantomeno due sfalci annuali al fine di contrastare il proliferare della pianta infestante denominata "Ambrosia", nei seguenti periodi:

- 1° sfalcio nella terza decade di luglio;
- 2° sfalcio nella terza decade di agosto;

2. I soggetti di cui al comma 1, ciascuno per le rispettive competenze, dovranno eseguire periodici interventi di manutenzione e di pulizia delle aree di propria pertinenza finalizzati alla lotta a piante infestanti, piante allergeniche e insetti dannosi individuati dalle autorità competenti (ATS e Regione Lombardia) e secondo le loro disposizioni; rientrano fra le suddette piante ed insetti, a titolo esemplificativo:

- pianta "ambrosia";
- pianta "ailanto";
- zanzare;
- insetti urticanti del tipo "processionaria";
- tarlo asiatico.

Art. 26 - Tutela delle aree verdi

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico.
2. Nelle aree verdi è vietato:
 - a) provocare rumori molesti;
 - b) calpestare aiuole di piante e fiori;
 - c) strappare rami e cogliere fiori;
 - d) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;
 - e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
 - f) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
 - g) manomettere le attrezzature installate;
 - h) praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati ed in particolare il “gioco del calcio” da parte di soggetti con età maggiore di dodici anni;
 - i) campeggiare e bivaccare;
 - l) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni manutentive.

Art. 27 - Boschi, prati e pascoli

1. Salvo che specifiche leggi non dispongano diversamente, nei boschi e nei pascoli è vietato:
 - a) accedere e sostare con veicoli a motore;
 - b) installare tende, caravan, autocaravan e ogni altra struttura di qualsivoglia materiale e per qualsiasi finalità.

TITOLO III - SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI**CAPO VI - SISTEMA SANZIONATORIO****Art. 28 - Accertamento violazioni**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia Locale, nonché ai dipendenti delle strutture comunali individuate dalla amministrazione comunale per specifici compiti. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 29 - Sanzioni

1. Tutte le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento, o alle ordinanze dello stesso attuative, ferme restando diverse misure che potranno esser disposte dalla Giunta Comunale per particolari violazioni, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla Legge, qualora in relazione alla violazione del Regolamento di Polizia Urbana sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'Agente accertatore ne fa menzione nel Verbale di Accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel Verbale di Accertamento. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'Agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo

rapporto al Comando della Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

CAPO II - NORME FINALI

Art. 30 - Abrogazioni

È abrogato il Regolamento di Polizia Urbana del 10/12/1966 nonché ogni altra disposizione prevista da Regolamenti ed Ordinanze Comunali contraria od incompatibile con le norme del presente regolamento.